

## STATUTO

### **Art. 1 – Denominazione e sede**

1.1 È costituita l'Associazione culturale di promozione sociale senza fini di lucro denominata **BIKE PRIDE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**. L'associazione può anche essere più brevemente designata, a tutti gli effetti, con la denominazione "**BIKE PRIDE APS**", operante in attività afferenti al Decreto legislativo 117/17 (Codice del Terzo Settore - CTS)

1.2 L'Associazione ha sede legale in Torino (TO), Strada Val San Martino, 68. La variazione di sede legale all'interno dello stesso comune deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Essa potrà aprire sedi secondarie o costituire sezioni specialistiche e/o uffici di rappresentanza esterni, gestiti con appositi regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci, in tutto il territorio nazionale e anche in nazione estere.

### **Art. 2 - Valori**

2.1 L'associazione si fonda sui seguenti valori imprescindibili: solidarietà, ecologia, nonviolenza e mobilità attiva e sostenibile.

### **Art. 3 - Scopo**

3.1 L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito nelle attività istituzionali promosse dall'Associazione.

3.2 Essa nasce al fine di svolgere attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, rivolte prevalentemente a favore dei propri associati e a quelli di associazioni collegate, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e la sua struttura è democratica.

L'associazione ha le seguenti finalità di interesse generale, afferenti all'art.5 del CTS :

- educazione, istruzione, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

L'associazione ha le seguenti finalità specifiche:

- incoraggiare e promuovere l'uso della bicicletta per gli spostamenti quotidiani in città
- promuovere in tutte le sue forme la cultura della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente e della sicurezza stradale e favorire tutte le forme di mobilità più rispettose dell'ambiente e della sicurezza di tutti
- ideare proposte ed elaborare progetti nell'ambito della mobilità ciclabile e sostenibile da proporre e condividere con i cittadini e con l'amministrazione
- organizzare attività ed eventi che favoriscano l'evoluzione di buone pratiche politiche e culturali nell'ambito della sostenibilità e della sicurezza stradale
- promuovere l'agenda Cities Fit For Cyclists e il libro rosso della Ciclabilità e della Mobilità Nuova
- elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti
- organizzare il Bike Pride, la parata festosa di biciclette per una città a misura d'uomo
- pianificare attività culturali di promozione della mobilità ciclabile e della cultura della bicicletta come corsi di ciclo meccanica e di guida in sicurezza
- organizzare ciclo-aperitivi, feste e appuntamenti a tema ciclistico o a sfondo ambientalista
- promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità

- organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
- predisporre e pubblicare pubblicazioni e webzine periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'associazione;
- attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;
- rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

Le attività sono svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (art. 35 CTS), con carattere di gratuità di dette prestazioni.

3.3 Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre:

- a) organizzare e promuovere dibattiti, convegni, seminari, oltre a manifestazioni ed eventi, sempre connessi al proprio scopo sociale anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati esterni;
- b) organizzare corsi di preparazione, perfezionamento e/o di formazione nei vari campi di attività sopra indicati;
- c) affiliarsi ad altre associazioni che operano nel medesimo ambito, sia a livello nazionale sia internazionale, al fine di ampliare la portata della propria attività, ovvero aderire anche ad altri organismi pubblici e privati con cui condividere finalità e metodi per il conseguimento delle finalità statutarie;
- d) provvedere alla pubblicazione e alla circolazione di materiali divulgativi e informativi, periodici, libri e testi relativi alla propria attività;
- e) assumere la gestione di strutture legate all'adempimento dello scopo sociale, ovvero svolgere altre attività non menzionate, purché sempre attinenti all'obiettivo sociale;
- f) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, la stipula di contratti di sponsorizzazione e convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici (a livello locale, nazionale ed europeo) o Privati, che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- g) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di attività legate allo scopo associativo;
- h) assumere personale dipendente e stipulare contratti di collaborazione autonoma, nonché relativi a qualsiasi altra forma di consulenza nelle modalità e nei limiti previsti all'art. 36 del CTS
- i) promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi, al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale (rif. art. 7 del CTS).
- j) effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini dell'oggetto sociale (rif. art. 6 del CTS).

#### **Art. 4 - Durata**

4.1 La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con la

delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

#### **Art. 5 - Domanda di ammissione**

5.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche, le quali, aderendo ai valori e alla finalità istituzionali, intendono partecipare al loro raggiungimento.

5.2. Possono far richiesta di ammissione coloro che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione.

5.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata su domanda scritta del richiedente dal Consiglio direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato. Avverso l'eventuale diniego di iscrizione è ammesso appello all'Assemblea generale degli associati. In caso di domanda presentata da un minorenni, la domanda stessa dev'essere controfirmata da chi esercita la responsabilità genitoriale, che rappresenta il minore in tutti i rapporti con l'associazione. Le domande di ammissione da parte di un ente vengono sottoscritte dal legale rappresentante con indicazione del soggetto che rappresenterà l'ente stesso in seno all'associazione.

5.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio direttivo, al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti emanati.

5.5. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri dei soci.**

6.1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. Il diritto di voto per i soli soci maggiorenni. Per il principio di democraticità anche i soci minorenni hanno diritto di partecipare alle decisioni e di concorrere alla determinazione degli indirizzi dell'ente e pertanto devono godere del diritto di elettorato attivo attribuito a chi esercita la potestà genitoriale.

6.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

6.3. Il socio che svolge lavoro volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. nei limiti previsti all'art. 36 del CTS.

6.4. L'Associazione può, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, in caso di necessità.

6.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti.

#### **Art. 7 - Decadenza dei soci**

7.1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione/recesso volontario, mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente;
- b) esclusione;
- c) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa annuale;
- d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto.

Il socio può essere escluso dall'Associazione, ai sensi del punto b) del precedente comma, nei casi di gravi motivi che arrechino danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

7.2. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea degli associati l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione

al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

7.3. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

#### **Art. 8 - Gli organi sociali**

8.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea generale dei soci,
- b) il consiglio direttivo,
- c) il presidente.

8.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

#### **Art. 9 - Funzionamento dell'assemblea**

9.1. L'assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

9.2 L'Assemblea può essere convocata presso la sede sociale ovvero presso altra sede idonea a garantire la partecipazione degli associati.

9.3 La convocazione dell'assemblea può essere richiesta dal consiglio direttivo, o su richiesta di almeno 1/10 degli associati, così come previsto all'art. 20 del codice civile.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

È convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- a) avviso scritto da inviare con lettera semplice, fax, e-mail, telegramma o altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione, almeno 8 gg prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) avviso affisso nei locali della Sede legale almeno 15 gg prima di quello fissato per l'adunanza.

9.4 Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

9.5 Ogni socio ha diritto di consultare i verbali e chiederne una copia.

#### **Art. 10 - Diritti di partecipazione**

10.1 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

10.2 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. È consentita la partecipazione per delega scritta, per cui è possibile delegare alla partecipazione un altro socio o un terzo. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

10.3 L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. L'Assemblea nomina tra i propri componenti un segretario.

#### **Art. 11 - Validità assembleare**

11.1 L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati e delibera con il voto della maggioranza dei presenti

11.2 L'assemblea straordinaria è valida se è presente almeno i due terzi degli iscritti aventi diritto di voto;

#### **Art. 12 - Assemblea ordinaria**

12.1 Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del Presidente
- b) elezione del Consiglio direttivo

- c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi
- d) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo
- e) ogni altra deliberazione non espressamente di competenza dell'assemblea straordinaria.

12.2 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

#### **Art. 13 - Assemblea straordinaria**

13.1 Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni ed in base ai seguenti quorum deliberativi:

- a) decisione deliberata con presenza di almeno i 2/3 dei soci e la maggioranza dei voti dei presenti;
- b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

#### **Art. 14 - Il Consiglio Direttivo**

14.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero stabilito dall'Assemblea che può variare da tre a cinque membri. Resta in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

14.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta da un mezzo dei membri del Consiglio direttivo stesso, quando lo si ritenga necessario, senza formalità.

14.3. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

14.4. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

14.5. Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d) redige il programma annuale dell'Associazione
- e) determina l'importo della quota annuale sociale di adesione
- f) ammette i nuovi soci;
- g) esclude i soci;
- h) può nominare un comitato scientifico con funzione consultiva per il Consiglio Direttivo stesso. Il comitato scientifico è composto da figure che rappresentano a diverso titolo il territorio dell'Associazione, possono essere sostituite ogni volta che il Consiglio Direttivo lo stabilisca e decade nel suo complesso con il Consiglio Direttivo.

14.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste le seguenti figure:

- a) il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale)
- b) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso)
- c) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

14.7 Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta.

#### **Art. 15 - Dimissioni**

15.1 Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti proseguiranno carente dei componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

15.2 Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio

direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

15.3 Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso, dovrà essere convocata senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo, entro e non oltre il termine di 20 giorni. Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti, la gestione dell'amministrazione ordinaria sarà svolta dal Consiglio decaduto.

#### **Art. 16 - Il Presidente**

16.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. Resta in carica cinque anni e può essere rieletto.

#### **Art. 17 - Il Vice Presidente**

17.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o legittimo impedimento.

#### **Art. 18 - Il Segretario**

18.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

#### **Art. 19 - I mezzi finanziari**

19.1. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi di Stato, regioni, enti locali, enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

#### **Art. 20 - Rendiconto economico finanziario**

20.1. L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

20.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

20.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

20.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

20.5. È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

#### **Art. 21 - Scioglimento**

21.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea

straordinaria.

21.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

21.3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo "Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore" e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### Art. 22 - Controversie

22.1. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono sottoposte all'esclusiva competenza di tre Probiviri, nominati dall'Assemblea dei soci. Essi giudicheranno pro bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

#### Art. 23 - Norma di rinvio

23.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 117/17 (Codice del Terzo Settore - CTS) e del Codice Civile.

Torino, lì ~~xxxxxx~~ 13/12/2022

Firme dei Soci:

Elis Corio

Milo Cinto

Franca Bili

Umberto Balz

Regelz

Osca Laronino

Nico Cinto

Pietro Pettin

Giulio Donelli

Giulio Donelli

PR fa PL

Stefano Trovare

F. Trovare

Emmeline Murore

Valentina Bona